



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI TIVOLI**

Ufficio di Presidenza

Prot 488/0/2018

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

All'Organismo di Composizione della Crisi  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Tivoli

**OGGETTO: Comunicazione in merito alla nomina dei professionisti nelle procedure da  
sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012**

Il Presidente,

- rilevato che in conformità al disposto di cui all'art. 15, comma 9, della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (secondo il quale: *"I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato"*) è stato, fino ad oggi, delegato un magistrato del Tribunale affinché procedesse a tale nomina;
- rilevato che la Corte Suprema di Cassazione (vds. Ordinanza 8 agosto 2017 n. 19740) ha recentemente affermato che *"nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 27 gennaio 2012 n.3, l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'art. 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità"*

*necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il citato art. 15, comma 9. (...) tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso "Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3", contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'art. 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto "con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15", che abbiano "sede nel circondario del tribunale competente", ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato art. 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato";*

- ritenute pienamente condivisibili le argomentazioni della Corte Suprema di Cassazione e considerato che è pienamente operativo l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli;
- ritenuto, pertanto, di dovere prendere atto della preclusione alla nomina del professionista da parte di questo Ufficio che consegue alla costituzione del sopra menzionato Organismo cui dovranno rivolgersi tutti coloro che intendono adire una delle procedure previste dalla Legge n.3/2012;

Rende noto che questa Presidenza non procederà ulteriormente alla nomina "suppletiva" dei professionisti di cui al menzionato art. 15 della Legge n.3/2012.

Copia della presente comunicazione sarà pubblicata sul sito del Tribunale.

Tivoli, 15.02.2018

Il Presidente  
Stefano Carmine De Michele

